LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 90

Detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco

Commette contrabbando chiunque detiene, senza permesso dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, meccanismi od utensili preordinati alla lavorazione del tabacco.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	II — Della associazione contrabbandiera e del contrabbando
Capo	I — Associazione contrabbandiera
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-90-detenzione-di-meccanismi-ed-utensili-preordinati-alla-lavorazione-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it